

REGOLAMENTO (UE) N. 335/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca, per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi economica e finanziaria mondiale senza precedenti ha seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie in numerosi Stati membri. In particolare, taluni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà. Essi sperimentano problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria e un peggioramento del disavanzo e del debito.
- (2) Per controbilanciare gli effetti negativi della crisi sono state adottate importanti misure a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, e degli articoli 136 e 143 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta tuttavia aumentando ed è necessario adottare opportuni provvedimenti per attenuarla mediante la massimizzazione e l'ottimizzazione dell'uso dei finanziamenti del Fondo europeo per la pesca, istituito dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell'Unione, contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni e migliorare la disponibilità di risorse per l'economia, il regolamento (CE) n. 1198/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Tale modifica ha consentito l'aumento dei pagamenti intermedi e del saldo finale del Fondo europeo per la pesca per un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile per ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1198/2006 consente l'applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento fino al 31 dicembre 2013. Tuttavia, poiché taluni Stati membri si trovano ancora in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, è opportuno non limitare alla fine del 2013 il periodo di applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento.

⁽¹⁾ GU C 341 del 21.11.2013, pag. 75.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 7).

